



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 10<sup>^</sup> legislatura

**ALLEGATO A al Decreto n. 1188 del 28 LUG. 2023** pag. 1/5



**REGIONE DEL VENETO**

DGR n. 1566 del 06/12/2022

**Assistente di studio odontoiatrico**

**LINEE GUIDA ESAMI**

**INDICE**

<b>Premessa</b> .....	3
1. Composizione della Commissione d'esame .....	3
2. Predisposizione delle prove finali .....	3
3 Svolgimento dell'esame .....	3
4 Valutazione e conseguimento attestato .....	4

## **Premessa**

Le presenti linee guida intendono disciplinare lo svolgimento degli esami finalizzati a verificare l'acquisizione di tutte le competenze tecnico-professionali per la qualifica di Assistente di studio odontoiatrico prevista dalla DGR 1566 del 06/12/2022.

### **1. Composizione della Commissione d'esame**

La commissione d'esame è composta come segue:

- un rappresentante esperto della Regione, designato dalla Direzione Formazione e Istruzione (con funzioni di Presidente);
- un esperto di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze, individuato dalla scuola della formazione professionale o dall'organismo di formazione tra i componenti dell'elenco regionale<sup>1</sup>;
- un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- due membri interni di cui un docente<sup>3</sup> dell'area tecnico professionale e un docente di area culturale<sup>4</sup>.

### **2. Predisposizione delle prove finali**

La Commissione si riunisce prima dell'inizio delle prove per esaminare e validare le due distinte prove d'esame predisposte dall'OdF, su tutti gli argomenti del percorso, tra cui sarà sorteggiata quella da sottoporre agli utenti per l'esame finale.

### **3. Svolgimento dell'esame**

L'esame finale si compone di una prova scritta (test) e di una prova teorico-pratica (prova pratica e colloquio).

Durante la riunione preliminare l'Organismo di Formazione presenterà ai membri esterni della commissione il prospetto con il giudizio di ammissione dei singoli utenti espresso in centesimi. Il giudizio di ammissione tiene conto dell'intero percorso svolto.

Per giudizio di ammissione si intende una descrizione sintetica che evidenzii il processo formativo dell'allievo tenendo presente i seguenti punti:

- il grado di raggiungimento delle competenze previste in esito al percorso;
- la capacità di impegno e responsabilità sia a livello personale che nelle relazioni con gli altri;
- la valutazione del tirocinio.

---

1 Con espresso riferimento al Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 305 del 29 marzo 2018. Nelle more della piena operatività dell'elenco regionale, l'esperto addetto alle attività valutative viene individuato dalla scuola di formazione o all'organismo della formazione professionale tra esperti del settore, garantendo l'assenza di conflitti di interesse.

2 Come stabilito dall'art. 10 co. 3 dell'Accordo.

3 A rettifica del paragrafo "10 Valutazione degli apprendimenti", All.B di cui alla DGR 1566/2022, per "due membri interni di cui un docente" deve intendersi, secondo quanto previsto dalla DGR 1377/2020, "due ulteriori componenti interni scelti tra i docenti, garantendo comunque la presenza di un docente dell'area tecnico professionale e di un docente dell'area culturale".

<sup>4</sup> Nel caso specifico degli interventi per Aso, si suggerisce di reperire un docente dell'area giuridica.

**Giudizio di ammissione** – massimo punti 20

Il giudizio di ammissione è così composto:

- padronanza delle competenze raggiunte durante il percorso formativo, valutazione dell’impegno, della responsabilità e della capacità di comunicare e relazionarsi con gli altri: punteggio complessivo da 8 a 13;
- valutazione tirocinio da 4 a 7.

Il giudizio di ammissione non può essere inferiore a punti 12 e non può essere superiore a 20.

**Prova scritta** – massimo punti 40

La prova scritta (test) si articola in:

- 40 quesiti a risposta multipla, con quattro opzioni di risposta di cui una sola esatta, per tutte le discipline del corso: 0 punti in caso di risposta errata o mancante, 1 punto in caso di risposta corretta;

Il tempo a disposizione per la prova scritta è 50 minuti.

La prova scritta si intende superata quando il candidato raggiunge almeno 24 punti su 40 previsti.

**Prova teorico pratica** – massimo punti 40

La prova teorico pratica (prova pratica e colloquio) serve a verificare il livello di competenza professionale raggiunto; devono essere evidenziati:

- il procedimento per l’esecuzione del compito e la descrizione delle tecniche e delle procedure scelte;
- la sua realizzazione;
- le eventuali problematiche che potrebbero presentarsi e la loro soluzione.

Saranno assegnati fino a un massimo di 40 punti. La prova si considera superata con un punteggio minimo di 24 punti.

Il tempo a disposizione per la prova teorico-pratica è di 20 minuti.

Gli indicatori per l’assegnazione del punteggio sono i seguenti:

Descrizione	Punteggio massimo
corretta descrizione di tecniche e procedure scelte	15
corretta realizzazione	15
riconoscimento problematiche e risoluzione delle stesse/verifica risultato	10

**4 Valutazione e conseguimento attestato**

Il giudizio complessivo risulterà formato dalla somma dei punteggi come da tabella sotto riportata.

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Descrizione	Punteggio minimo	Punteggio massimo
GIUDIZIO DI AMMISSIONE: Percorso formativo e tirocinio	12	20
PROVA SCRITTA: 40 quesiti a risposta multipla	24	40
PROVA TEORICO-PRATICA: Prova pratica e colloquio	24	40
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

La qualifica si consegue all'ottenimento del punteggio di 60/100, fatto salvo il raggiungimento del punteggio minimo previsto per ciascuna prova.

In caso di presenza di punteggi con frazioni decimali, il giudizio si intende arrotondato all'intero superiore o inferiore a 0,5. A punteggio con finale 0,5 il punteggio va arrotondato all'unità superiore.